

Condizioni generali di contratto di Lithec GmbH

Condizioni di acquisto

§ 1 Disposizioni generali

- 1.1. Valgono esclusivamente le nostre condizioni di acquisto; non riconosciamo condizioni del fornitore contrarie o diverse dalle nostre condizioni di acquisto, salvo nel caso in cui ne sia stata da noi espressamente approvata la validità per iscritto. Le nostre condizioni di acquisto valgono anche nel caso in cui, in conoscenza di condizioni del fornitore contrarie o diverse dalle nostre condizioni di acquisto, venga da noi accettata senza riserve la fornitura del fornitore.
- 1.2. Le nostre condizioni di acquisto valgono solo nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB).
- 1.3. Qualora il nostro rapporto commerciale con il fornitore sia di natura continuativa, le nostre condizioni di acquisto valgono anche per tutte le operazioni future con il fornitore.

§ 2 Offerta, documentazione dell'offerta, strumenti

- 2.1. Il fornitore è tenuto ad accettare il nostro ordine entro un termine di quattordici (14) giorni.
- 2.2. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di autore su immagini, disegni, calcoli e altra documentazione, cui terzi non potranno accedere senza la nostra espressa approvazione scritta e che devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine; all'evasione dell'ordine dovranno essere spontaneamente restituiti. Devono essere mantenuti riservati di fronte a terzi.
- 2.3. Gli strumenti e gli altri mezzi di produzione presenti presso le strutture del fornitore o acquistati o realizzati durante la validità del contratto e necessari nello specifico per la produzione delle parti oggetto della fornitura, nonché da noi completamente pagati, diverranno di nostra proprietà a pagamento avvenuto. Ai fini del trasferimento di proprietà, si conviene che il fornitore detiene la proprietà dei mezzi di produzione in qualità di nostro comodatario. Tali mezzi di produzione non possono essere utilizzati per l'adempimento di incarichi di fornitura di altri committenti, salvo nostra approvazione scritta.
- 2.4. Per gli strumenti e gli altri mezzi di produzione presenti presso le strutture del fornitore o acquistati o realizzati durante la validità del contratto e necessari nello specifico per la produzione delle parti oggetto della fornitura, ma da noi pagati soltanto in parte, si applicano corrispondentemente le disposizioni del § 2.3; sugli stessi acquisiremo comproprietà in misura proporzionale.

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento

- 3.1. Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo include la fornitura franco fabbrica di destinazione comprensivo di imballaggio. Non ci assumiamo i costi di eventuali assicurazioni stipulate dal fornitore o dall'impresa di trasporti.
- 3.2. Il prezzo è comprensivo di IVA.
- 3.3. Salvo diversamente ed espressamente concordato per iscritto, pagheremo il prezzo di acquisto entro 14 giorni dal ricevimento della fornitura e della fattura con uno sconto del 2% o entro 30 giorni dal ricevimento della fornitura e della fattura senza applicazione di alcuno sconto.
- 3.4. Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge.

§ 4 Termini di consegna

- 4.1. Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante.
- 4.2. Il fornitore è tenuto a informarci tempestivamente per iscritto, qualora sopravvengano o riconosca circostanze tali per cui il termine di consegna stipulato non possa essere rispettato.
- 4.3. In caso di ritardo nella consegna potremo rivalerci nei termini stabiliti per legge.
- 4.4. Le distinte d'ordine devono essere inviate tempestivamente prima della data di consegna. Il fornitore è tenuto al risarcimento dei danni da noi subiti nell'eventualità le distinte d'ordine, le lettere di vettura e gli altri documenti di spedizione siano errati o incompleti.
- 4.5. Le fatture devono esserci inviate in due esemplari da contrassegnare chiaramente come Originale e Copia.
- 4.6. Abbiamo il diritto di restituire l'imballaggio al fornitore.

§ 5 Garanzia per vizi

I nostri diritti in caso di vizi della cosa acquistata sono determinati dalle disposizioni di legge. Lo stesso vale per la prescrizione dei nostri diritti di reclamo per vizi.

§ 6 Foro competente, luogo di esecuzione, diritto applicabile

6.1. Foro competente esclusivo è Miesbach.

6.2. Salvo diversamente indicato nell'ordine, il luogo di esecuzione per la consegna è il nostro stabilimento di destinazione. Luogo di effettuazione del pagamento è Miesbach.

6.3. Il presente contratto è soggetto al diritto della Repubblica federale tedesca senza applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG).

Stato: 29 maggio 2019

Condizioni di vendita e di consegna di Lithec GmbH

§ 1 Disposizioni generali

1.1. Valgono esclusivamente le nostre condizioni di vendita e di consegna; non riconosciamo condizioni del committente contrarie o diverse dalle nostre condizioni di vendita e di consegna, salvo nel caso in cui ne sia stata da noi espressamente approvata la validità per iscritto. Le nostre condizioni di vendita e di consegna valgono anche nel caso in cui, in conoscenza di condizioni del committente contrarie o diverse dalle nostre condizioni di vendita e di consegna, venga da noi effettuata senza riserve la fornitura al committente.

1.2. Le nostre condizioni di vendita e di consegna valgono solo nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB).

1.3. Qualora il nostro rapporto commerciale con il committente sia di natura continuativa, le nostre condizioni di vendita e di consegna valgono anche per tutte le operazioni future con il committente.

§ 2 Offerta, documentazione dell'offerta, stipulazione del contratto

2.1. Le nostre offerte non sono vincolanti. Presentando un'offerta sulla base di descrizioni delle prestazioni non prestiamo alcuna garanzia circa la correttezza e la completezza della pianificazione.

2.2. Qualora l'ordine sia classificabile come offerta ai sensi del § 145 BGB, potremo accettarlo entro quattro (4) settimane. Il contratto troverà applicazione solo previa nostra conferma scritta e conformemente al contenuto di quest'ultima o con la consegna.

2.3. Ci riserviamo di apportare senza preavviso variazioni nella costruzione e nella forma del bene oggetto del contratto in seguito al progresso della tecnica, nonché modifiche minime o secondo gli usi commerciali nelle dimensioni, nel peso o nella qualità.

2.4. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di autore su immagini, disegni, calcoli e altra documentazione. Ciò vale anche per la documentazione scritta indicata come "riservata". Prima della trasmissione a terzi di tale documentazione il committente necessita della nostra espressa approvazione scritta.

2.5. Ci riserviamo di assicurare l'operazione commerciale attraverso un'assicurazione sul credito e di comunicare alla compagnia di assicurazioni i necessari dati del committente. Lo stesso vale per il factoring e il ricorso a società di recupero crediti.

2.6. Ai fini dello svolgimento delle transazioni i dati del committente saranno archiviati in formato elettronico.

§ 3 Prezzi, condizioni di pagamento

3.1. Salvo diversamente indicato nella conferma d'ordine, i nostri prezzi valgono "franco fabbrica" esclusi l'imballaggio e l'assicurazione di trasporto, che vengono di volta in volta addebitati separatamente.

3.2. I nostri prezzi non sono comprensivi di IVA, che viene indicata separatamente in fattura secondo il valore corrente previsto per legge al giorno dell'emissione.

3.3. Ci riserviamo il diritto di aumentare i nostri prezzi commisuratamente ai rincari a noi non imputabili sopravvenuti dopo la stipulazione del contratto, in particolar modo in conseguenza di accordi salariali o di variazioni nei prezzi dei materiali, di cui daremo prova al committente dietro richiesta.

3.4. Salvo accordi particolari, il pagamento dovrà essere immediatamente corrisposto al netto con rimessa diretta (senza detrazioni). La detrazione di sconti necessita di specifico accordo scritto. I nostri incaricati non sono autorizzati a ricevere pagamenti.

3.5. Qualora il committente sia in ritardo con un pagamento o nel caso sussistano elementi concreti indicanti una prossima insolvibilità dello stesso o ci si renda conto in altro modo dopo la stipulazione del contratto che il nostro diritto a una contropartita è compromesso dalle carenti capacità del committente, potremo sospendere l'ulteriore esecuzione degli incarichi in corso e pretendere l'immediato pagamento anticipato di tutti i crediti (seppur non ancora in scadenza) e gli importi dilazionati o la prestazione di una garanzia corrispondente. Qualora il committente non rispetti la nostra richiesta di pagamento anticipato o di prestazione di una garanzia entro termini adeguati, avremo il diritto di recedere dal contratto e di addebitare al committente i costi sopravvenuti fino a quel momento incluso il lucro cessante.

3.6. Vengono fatti salvi gli ulteriori diritti di legge nei confronti del committente, in particolare i diritti di risarcimento danni, rimborso spese o recesso.

3.7. Al committente spetta un diritto di compensazione o di ritenzione soltanto qualora la sua domanda riconvenzionale sia incontestata o dai noi riconosciuta, dichiarata valida o matura per la decisione.

3.8. In caso di vizi il committente può riservarsi il pagamento soltanto in misura proporzionale all'entità del vizio riscontrato.

§ 4 Termini di consegna

4.1. Il termine di consegna inizia con l'invio della nostra lettera di conferma, tuttavia non prima: (a) di aver ottenuto tutta la documentazione, le autorizzazioni e le concessioni che il committente deve fornire, (b) di aver chiarito tutte le questioni di carattere tecnico e (c) di aver ricevuto un acconto pattuito.

4.2. Eventi legati a proteste della forza lavoro, in particolare scioperi e astensioni dalle attività, nonché il sopravvenire di impedimenti imprevisi indipendenti dalla nostra volontà, come p. es. cause di forza maggiore o l'impossibilità di effettuare la consegna, comportano un congruo prolungamento del termine di consegna.

Lo stesso vale qualora le suddette circostanze si verificano presso i nostri fornitori. Qualora i motivi sopra citati rendano totalmente o parzialmente impossibile l'adempimento del contratto, saremo sollevati dall'obbligo di consegna. Gli eventi di cui sopra non sono a noi imputabili nemmeno qualora si verificano nell'ambito di un ritardo già in atto.

4.3. Il termine di consegna si ritiene rispettato qualora entro la sua scadenza l'oggetto della fornitura abbia lasciato il nostro stabilimento o sia stata comunicata la disponibilità alla spedizione della merce. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali.

4.4. Qualora il committente ritardi nell'accettare la merce o non rispetti eventuali obblighi di collaborazione, saremo autorizzati a pretendere il risarcimento dei danni subiti, inclusi eventuali costi aggiuntivi da noi sostenuti. Sono fatti salvi ulteriori diritti.

§ 5 Passaggio dei rischi e spedizione

5.1. Salvo diversamente indicato nella conferma d'ordine, la consegna si ritiene concordata "franco fabbrica".

5.2. Salvo diversi accordi, ci faremo carico di assicurare la spedizione a spese del committente.

5.3. Il rischio di un eventuale decadimento o deterioramento della cosa venduta passa al committente non appena la merce avrà lasciato il nostro stabilimento o deposito. Qualora la spedizione subisca un ritardo a causa di circostanze imputabili al committente, il rischio passa al committente a partire dal giorno in cui è stata comunicata la disponibilità alla spedizione della merce. Qualora il committente ritardi nell'accettare la merce o non rispetti eventuali obblighi di collaborazione, il rischio passa al committente al più tardi nel momento in cui quest'ultimo ritarda nell'adempimento dei suoi obblighi o diventa moroso.

5.4. Qualora il committente non accetti l'oggetto del contratto nei termini stabiliti, saremo autorizzati a porre un adeguato termine di mora per l'accettazione, trascorso il quale potremo diversamente disporre della merce ed effettuare la consegna al committente con un congruo prolungamento del termine.

5.5. Non saranno ritirati gli imballaggi per il trasporto e tutti gli eventuali imballaggi previsti dalla normativa in materia di smaltimento dei rifiuti da imballaggio a eccezione dei pallet. Il committente è tenuto a occuparsi dello smaltimento degli imballaggi a proprie spese.

§ 6 Vizi e obbligo di denuncia

6.1. Le rivendicazioni del committente per vizi dell'oggetto del contratto presuppongono che il committente abbia regolarmente adempiuto ai suoi obblighi di controllo della merce e di denuncia in conformità al § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB). In caso di vizi evidenti la denuncia dovrà pervenirci al più tardi entro due (2) settimane dal ricevimento della consegna, la quale diversamente si riterrà accettata. Farà fede l'invio di un reclamo scritto (anche via fax) al nostro recapito.

6.2. In deroga al termine di prescrizione sancito dal § 438 par. 1 comma 3 BGB per i diritti di reclamo per vizi, tale termine viene fissato a un anno. In tutti gli altri casi di diritti di reclamo per vizi vale il termine di prescrizione previsto per legge.

6.3. La merce contestata deve esserci rispedita per la verifica nell'imballaggio originale o in un imballaggio equivalente. Qualora la denuncia per vizio sia giustificata e pervenuta entro i termini previsti, rimedieremo al vizio mediante adempimento successivo a nostra scelta eliminandolo o consegnando un bene esente da vizi. Abbiamo il diritto di negare un adempimento successivo secondo le disposizioni di legge. In caso di rifiuto o fallimento dell'adempimento successivo o qualora il committente non lo ritenga accettabile, il committente ha facoltà di recesso o diritto a una riduzione del prezzo secondo quanto stabilito dal paragrafo successivo. Il committente ha diritto di recedere dal contratto (salvo il recesso non sia escluso ai sensi di legge) o di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto soltanto dopo che sia trascorso senza alcun risultato un termine adeguato da lui fissato per l'adempimento successivo, salvo la legge non disponga che la fissazione di un termine non sia necessaria (§ 323 par. 2, § 440 BGB, § 441 par. 1 BGB). In caso di recesso il committente risponderà del deterioramento, del decadimento e dei profitti non goduti non solo per *diligentia quam in suis*, ma anche per tutti i casi di negligenza o dolo. Per eventuali richieste di risarcimento danni e di rimborso spese da parte del committente si applicano le disposizioni del § 7. In caso il vizio venga taciuto intenzionalmente o qualora venga garantita una qualità del bene al momento del passaggio dei rischi ai sensi del § 444 BGB (dichiarazione del venditore che al passaggio dei rischi il bene venduto presenta una determinata caratteristica e che, indipendentemente dalla sua responsabilità, il venditore intende garantire per tutte le conseguenze derivanti dalla sua assenza), i diritti del committente saranno regolati esclusivamente secondo le disposizioni di legge. Vengono fatte salve le disposizioni del § 478 BGB.

6.4. Oltre che per i motivi previsti dalla legge, abbiamo il diritto di negare l'adempimento successivo anche qualora e fintanto che il committente non ci avrà inviato su nostra richiesta la merce contestata o un campione della stessa; al committente non spetta in questo caso alcun diritto di recesso o a una riduzione del prezzo.

6.5. I diritti di reclamo per vizi non sussistono in caso di una differenza trascurabile rispetto alla funzione pattuita, in caso il bene venga usato in modo errato o negligente, in caso di naturale consumo o usura e in caso di modifiche o riparazioni effettuate senza la nostra previa autorizzazione da parte del committente o di terzi.

6.6. Per prodotti di terzi o parti non direttamente realizzate da noi, la nostra garanzia e responsabilità si limitano alla cessione dei diritti ai nostri fornitori, purché il vizio non ricada nel nostro ambito di responsabilità. Qualora i diritti ceduti non vengano soddisfatti, saremo responsabili in conformità alle restanti disposizioni di cui al presente § 6.

§ 7 Responsabilità di risarcimento danno e rimborso spese

7.1. In caso di violazione di un obbligo precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale, anche nel caso di una mancata consegna, di un atto non consentito e per la responsabilità del produttore, garantiremo il risarcimento danni e il rimborso spese (salvo ulteriori condizioni di responsabilità contrattuali o legali) solo in caso di dolo, grave negligenza nonché violazione per lieve negligenza di un dovere contrattuale fondamentale (ovvero di un dovere la cui violazione pregiudica il conseguimento dell'obiettivo del contratto). Tuttavia la nostra responsabilità (tranne che nel caso di dolo) si limita ai danni contrattualmente prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il committente non potrà rivalersi di spese non necessarie.

7.2. Per danni dovuti a ritardi, saremo responsabili in caso di lieve negligenza soltanto fino a un massimo del 5% del prezzo di vendita pattuito.

7.3. Oltre alla violazione di doveri fondamentali si esclude una responsabilità per lieve negligenza, che in ogni caso si limita all'ammontare del prezzo di acquisto. Vengono fatte salve le disposizioni del § 7.2.

7.4. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui agli §§ 7.1-7.3 non si applicano nel caso in cui venga garantita una qualità del bene ai sensi del § 444 BGB, qualora il vizio venga taciuto intenzionalmente, in caso di danni per violazione della vita, dell'integrità fisica o della salute, nonché in caso di responsabilità coatta ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

7.5. Tutte le richieste di risarcimento danni nei nostri confronti diverse dai diritti di reclamo per vizi (cfr. § 6.2), indipendentemente dal motivo giuridico, salvo tuttavia quanto previsto dal § 479 BGB, decano al più tardi trascorso un anno dalla consegna del bene al committente nel caso di responsabilità da atto illecito in conoscenza o in mancata conoscenza per grave negligenza delle circostanze alla base della richiesta e dell'identità della persona obbligata al risarcimento. Quanto stabilito nel presente paragrafo non si applica (ma si applicano le disposizioni di legge) in caso di una responsabilità per dolo e nei casi di cui al § 7.4. Prevalgono eventuali termini di prescrizione più brevi previsti dalla legge.

7.6. Qualora la nostra responsabilità di risarcimento danni sia esclusa o limitata, ciò si estende anche alla responsabilità di risarcimento danni personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

§ 8 Riserva di proprietà

8.1. Ci riserviamo la proprietà del bene venduto fino al completo ricevimento del pagamento derivante dal rapporto commerciale con il committente. Il committente ha l'obbligo di utilizzare con cura il bene venduto; in particolare è tenuto ad assicurarlo a sue spese in misura sufficiente rispetto al valore da nuovo contro incendio, furto e danni prodotti dall'acqua. Qualora necessario, spetta al committente effettuare tempestivamente a proprie spese i lavori di manutenzione e controllo.

8.2. In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, il committente è tenuto a darcene tempestiva comunicazione scritta per consentirci di sporgere denuncia ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile). Qualora detti terzi non siano in grado di rimborsarci le spese giudiziali ed extragiudiziali di una causa ai sensi del § 771 ZPO, il committente sarà responsabile per la perdita da noi subita.

8.3. Il committente ha il diritto di vendere a terzi il bene acquistato secondo la prassi commerciale; tuttavia già adesso egli cede a noi tutti i crediti, per un ammontare pari all'importo totale della fattura (IVA inclusa) del nostro credito, che gli deriveranno dall'ulteriore cessione ai suoi acquirenti o a terzi, indipendentemente dal fatto che il bene sia stato rivenduto nelle condizioni originali o dopo essere stato trasformato. Il committente ha facoltà di incassare detto credito anche dopo la cessione. Ciò non pregiudica la nostra facoltà di provvedere autonomamente alla riscossione del credito. Ci impegniamo tuttavia a non incassare il credito fino a quando il committente adempie ai propri obblighi di pagamento derivanti dai ricavi incassati, non presenta ritardi nei pagamenti e purché non sia stata fatta richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza o i pagamenti siano sospesi. In tal caso tuttavia potremo pretendere che il committente ci metta al corrente dei crediti ceduti e dell'identità dei suoi debitori, che ci fornisca tutte le informazioni necessarie alla riscossione consegnandoci tutta la documentazione del caso e che comunichi la cessione ai debitori (terzi).

§ 9 Foro competente, luogo di esecuzione, diritto applicabile

9.1. Luogo di esecuzione per le consegne e i pagamenti è la sede della nostra azienda a Miesbach.

9.2. Foro competente esclusivo è Miesbach.

9.3. Il presente contratto è soggetto al diritto della Repubblica federale tedesca senza applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG).

§10 Priorità della versione tedesca

In caso di dubbio, la versione tedesca è sempre preferibile a tutte le altre versioni.

Stato: 29 maggio 2019